

Protocollo RC n. 6070/07

## Deliberazione n. 54

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2007

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 22 marzo 2007

Presidenza: CORATTI

L'anno duemilasette, il giorno di giovedì ventidue del mese di marzo, alle ore 15,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,50 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 35 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Coratti Mirko, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Saccone Antonio, Spera Adriana, Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano e Visconti Marco.

Giustificati i Consiglieri Casciani Gilberto e De Lillo Fabio, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Portelli Alessandro, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Sabbatani Schiuma ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco, D'Ubaldo Lucio Alessio ed Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 51ª proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

51ª Proposta (Dec. G.C. del 14 marzo 2007 n. 42)

**Modifiche alla disciplina delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2007, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale dell'1 febbraio 2007, n. 9.**

Premesso che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ed annualmente determina le aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Che il Comune di Roma, con deliberazione n. 152 del 20-21 dicembre 2001, ha istituito l'aliquota agevolata dell'1 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di quei soggetti passivi la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità;

Che con tale deliberazione sono stati fissati i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché i limiti di reddito, per usufruire della predetta aliquota agevolata;

Che il beneficio di tale aliquota ridotta è stato rinnovato con gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché con gli stessi limiti di reddito, per gli anni d'imposta 2003 e 2004;

Che per disciplinare l'I.C.I. relativa al 2005 è stata, dapprima, adottata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 24 gennaio 2005 con la quale sono state fissate le aliquote ed i criteri direttivi per la revisione delle agevolazioni e che con successiva deliberazione n. 116 del 26 maggio 2005 sono stati determinati i requisiti per beneficiare dell'aliquota dell'uno per mille e dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale;

Che in tale occasione sono state rivisitate le tabelle A e B allegate alle deliberazioni sopra menzionate I.C.I. con adeguamenti minimi di rivalutazione ed arrotondamento dei limiti di reddito e sono state effettuate alcune revisioni di adeguamento normativo modificando, tra l'altro, la definizione di reddito alla quale fare riferimento ed i requisiti soggettivi dei beneficiari delle agevolazioni;

Che un analogo schema agevolativo è stato finora adottato per ciò che riguarda l'applicazione delle esenzioni dalla Tariffa Rifiuti;

Che in data 1 febbraio 2007 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 9 concernente la determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2007;

Che, lo schema di agevolazioni sociali attualmente inserito in tale delibera è stato oggetto di ulteriore approfondimento alla luce degli obiettivi di ampliamento su base redistributiva della platea dei beneficiari, delineati dall'Amministrazione Comunale in fase di approvazione del Bilancio di previsione per il 2007 con riferimento all'accentuazione degli strumenti di sostegno delle fasce più deboli della popolazione, maggiormente esposte al peggioramento delle proprie condizioni economiche per effetto della precarizzazione del lavoro, del mancato adeguamento dei redditi da pensione e da lavoro ai mutamenti economici più recenti e per il conseguente effetto, per quanto riguarda le imposte dirette, dell'accentuarsi del fenomeno del fiscal drag;

Che il Bilancio comunale per il triennio 2007-2009 approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 2 febbraio 2007 ha previsto le risorse necessarie per l'attivazione di ampio intervento di redistribuzione del carico fiscale a favore delle fasce di popolazione socialmente ed economicamente più deboli;

Che nel complesso, le risorse messe a disposizione per l'ampliamento del programma di agevolazioni fiscali ammontano a 33 milioni di Euro;

Che la definizione dei criteri direttivi per l'applicazione del programma di ampliamento delle agevolazioni fiscali correlate alle condizioni sociali dei beneficiari è stata oggetto di condivisione presso il Tavolo di concertazione costituito nell'ambito del "Progetto di Roma", con la partecipazione di numerose e rappresentative espressioni del mondo del lavoro, della produzione e del commercio;

Che l'obiettivo di fondo dell'ampliamento delle agevolazioni sociali è di assicurare un robusto aumento del numero di beneficiari, sulla base delle condizioni socio-economiche familiari, tendenzialmente correlate all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in grado di assicurare una valutazione globale più accurata che non la sola rilevazione dei livelli di reddito personali;

Che nel quadro dei criteri di fondo adottati, anche a seguito della menzionata fase di concertazione con le parti sociali, assumono particolare rilevanza gli obiettivi di ulteriore diminuzione del carico fiscale sulla casa di abitazione, con particolare attenzione ai nuclei familiari più esposti ai fenomeni di nuova marginalità sociale e povertà, quali i nuclei a basso reddito, i nuclei composti da soli anziani, i nuclei con figli a carico ed un solo percettore di reddito, nella gran parte dei casi donna;

Che la variabilità dei criteri di calcolo della base imponibile Irpef derivante dai processi di riforma introdotti nella scorsa legislatura ed ulteriormente modificati nella

legislatura corrente, ha portato a sensibili modificazioni nel calcolo del reddito complessivo con riferimento agli anni d'imposta 2005 e 2006, modificazioni che interverranno anche con riferimento all'anno d'imposta 2007, a seguito della revisione delle aliquote e delle detrazioni per carichi di famiglia e tipologie di reddito introdotta con la legge finanziaria per il 2007;

Che, inoltre, sono in corso ulteriori interventi di parte governativa in materia di ridefinizione dei benefici da accordare ai nuclei familiari con figli, anche a valere su riduzioni del carico I.C.I., secondo proposte delle quali non è attualmente possibile conoscere l'esatto dispositivo di applicazione, né prevedere i tempi di attuazione;

Che, pertanto, è preferibile rimandare il riassetto definitivo degli schemi di agevolazione sociale propri del Comune di Roma al prossimo anno, una volta stabilizzatisi i presupposti di base, quali la definizione di reddito complessivo e imponibile e l'incidenza degli schemi nazionali sul prelievo fiscale operato da qualunque soggetto e livello di governo;

Che, inoltre, al fine di poter meglio precisare il disegno di tale riassetto in coerenza con gli obiettivi della politica fiscale comunale, è necessario poter disporre di informazioni più ampie e strutturate sulle condizioni socioeconomiche dei nuclei familiari romani, nell'ambito di un sistema informativo tuttora in corso di allestimento;

Che, alla luce delle considerazioni svolte, appare opportuno operare, per quanto riguarda l'ampliamento delle agevolazioni sociali in materia di I.C.I. per il corrente anno 2007, su due linee di intervento coordinate e distinte: in primo luogo, rafforzando lo schema agevolativo operante fino al 2006 in termini di maggior numero di beneficiari e di maggior entità del beneficio accordato, mediante l'innalzamento delle soglie di reddito familiare, graduate a seconda della numerosità dei nuclei e con particolare riferimento ai nuclei più numerosi, nonché concedendo l'applicazione dell'aliquota minima dell'uno per mille e dell'ulteriore detrazione di Euro 154,94, a tutti coloro che ricadono nei requisiti per l'accesso alle agevolazioni; in secondo luogo, introducendo un nuovo schema agevolativo fondato sull'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), orientato ad una fascia di beneficiari che, non potendo rientrare per livello di reddito nelle casistiche di cui all'attuale schema pur rafforzato, potranno beneficiare di un'agevolazione di valore intermedio in quanto comunque esposti ai rischi di disagio e di nuova marginalità sociale;

Che, al fine di meglio modulare la distribuzione dei benefici in questione appare opportuno prevedere condizioni di maggior favore per i nuclei familiari che presentino caratteristiche di maggior esposizione ai rischi di disagio sociale e di superamento della cosiddetta "soglia di povertà" secondo quanto indicato da recenti indagini statistiche di fonte ufficiale o accademica;

Che, nelle more del previsto e citato riassetto del sistema di agevolazioni sociali comunali, appare altresì opportuno prevedere il mantenimento della separazione tra le condizioni di accesso alle agevolazioni relative all'I.C.I., da riservare ai possessori della sola abitazione principale, comprese le pertinenze considerate dall'art. 11, comma 5, del Regolamento dell'I.C.I. (deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni) oltre ad eventuali altre proprietà immobiliari di minimo valore, da un lato, e le condizioni di accesso alle agevolazioni relative alla Tariffa Rifiuti, da riservare ai nuclei familiari non possessori dell'abitazione di residenza, né possessori di altri immobili se non in misura minima, con particolare riguardo ai nuclei in affitto;

Che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni regola l'applicazione dell'ISEE a livello nazionale con le possibilità contenute nell'art. 3 comma 1 di prevedere l'introduzione, accanto all'ISEE, di criteri ulteriori di selezione dei beneficiari;

Che la specificità della materia dei tributi locali impone valutazioni mirate sui requisiti reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, e sulle situazioni dei nuclei familiari, con particolare riferimento a quelli esposti a rischio di disagio e marginalità sociale ed ai nuclei familiari monoreddito;

Che si é ritenuto, in adesione a quanto previsto in occasione dell'approvazione del Bilancio Previsionale per il Triennio 2007-2009, di riferire la fruizione della agevolazione in termini di ulteriore detrazione a titolo di I.C.I. nella misura di 90,00 Euro al valore soglia ISEE individuato in 9.300,00 Euro, soglia che appare coerente con la dimensione delle risorse disponibili nel complesso, tenuto anche conto della citata estensione dello schema agevolativo vigente;

Che, al fine di determinare condizioni di maggior favore per l'accesso a questo tipo di agevolazioni da parte dei nuclei familiari in specifiche condizioni di svantaggio, al valore risultante dal calcolo dell'ISEE sono apportate detrazioni che agiscono sul valore dell'ISEE calcolato per ciascun nucleo, in luogo di altri dispositivi che comporterebbero variazioni alla formula di calcolo dell'ISEE medesimo;

Che l'applicazione di tali detrazioni dal valore ISEE è riservata alle seguenti tipologie di nuclei familiari, nella misura per ciascuna indicata:

- nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico, finalizzata alla riduzione del peso della abitazione principale dal calcolo dell'ISEE, per un valore di Euro 4.000,00;
- nuclei composti da un solo genitore con figli a carico, per un valore di Euro 1.000,00;
- nuclei composti da soli giovani, che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta non abbiano compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico, per un valore di Euro 1.000,00;

Che appare necessario correggere il punto E) del dispositivo della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/2007, sostituendo l'errato riferimento al "punto D)" del dispositivo medesimo con il corretto riferimento al "punto c1)";

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/97, il Regolamento dell'I.C.I. per il Comune di Roma;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 dell'1 febbraio 2007;

Atteso che, in data 12 marzo 2007 il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 12 marzo 2007 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97,

comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 15 marzo 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che entro il termine stabilito è pervenuto il parere favorevole del Consiglio del Municipio XII;

Che la I Commissione Consiliare, in data 22 marzo 2007, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto di quanto riportato in premessa, delibera:

A) di modificare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'1 febbraio 2007, avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l'anno 2007", nel modo che segue:

– sostituire la lettera F del punto 1) del dispositivo come segue:

"F) nella misura dell'1 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare, relativo all'anno d'imposta precedente a quello di applicazione della suddetta aliquota, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 di cui al successivo punto 5, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, secondo i criteri di cui al successivo punto 5."

– sostituire i punti da 2) a 5) del dispositivo come segue:

"2) di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri, in aggiunta al rispetto dei limiti di reddito di cui al successivo punto 5), il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 181/2000 all'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I. C. I;
- b) presenza all'1 gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;

- c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
- d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
- e) presenza di uno o più figli minori;
- f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge delega n. 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell'anno d'imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

- g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta.

Ai fini di cui al precedente punto 1, lett. F, e del presente punto 2:

- a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
- b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.

3) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale il possesso dei requisiti di cui al punto 2, contenente altresì le seguenti informazioni:

- a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;

- b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare, con l'indicazione del rispettivo codice fiscale;
- c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
- d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 5.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).

Per i casi indicati al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

4) La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 4, del citato Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;

5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota di cui al punto 1), lettera F) e dell'ulteriore detrazione di cui al punto 2), determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella Tabella 1 che segue. Il reddito complessivo annuo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all'anno d'imposta precedente quello di applicazione dei benefici di cui al punto 1), lettera F), e al punto 2) ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”;

Tabella 1 - Limiti di reddito familiare  
per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di 154,94 e dell'aliquota dell'1 per mille

Numero componenti nucleo familiare	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40
più di 6 componenti	+ Euro 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40

6) di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 90,00 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,



integrazioni e disposizioni attuative, non supera l'importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);
- c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti all'1 gennaio dell'anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data dell'1 gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.

7) Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109:

- a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
- b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
- c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data dell'1 gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.

Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

8) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui al punto 6), il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 109/98, nonché la comunicazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione Comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.”

- sostituire, al quarto capoverso della lettera E) del punto 1) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dell'1 febbraio 2007, le parole “di cui al punto D)”, con le parole “di cui al punto c1)”;

B) di rideterminare, alla luce delle iniziative di revisione della specifica normativa in materia, una proposta di revisione delle agevolazioni sociali fondata su un più ampio ed articolato quadro delle condizioni socioeconomiche delle famiglie romane, che tenga conto delle informazioni correntemente disponibili e dei cambiamenti avvenuti nella disciplina dell'Irpef, nonché degli eventuali cambiamenti indotti dagli annunciati provvedimenti governativi sull'effettivo carico I.C.I., nell'ambito degli obiettivi generali dell'azione comunale di redistribuzione del carico fiscale e di diminuzione dell'onere della prima casa, con particolare riguardo alle fasce più deboli della popolazione.

Si riporta allegato sub A) al presente dispositivo il testo del dispositivo della deliberazione Consiglio Comunale n. 9 dell'1 febbraio 2007 come integrato dal presente provvedimento.

**Allegato A-Disciplina dell'ICI per il 2007**

(Dispositivo integrato delle delibere del Consiglio Comunale n. 9 del 1° febbraio 2007 e n. \*\*\* del \*\*\* marzo 2007)

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA

- 1) di istituire per l'anno 2007 l'aliquota ordinaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:
- A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:
- a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;
  - a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
  - a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  - a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti ed affini entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale;
- Per le fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia titolare dell'attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l'amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d'imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio del titolare dell'attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell'attività che si svolge nei locali soggetti all'imposta, sia il rappresentante legale o l'amministratore di tale società. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;
  - a6) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l'attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell'attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall'applicazione dell'aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98;
  - a7) unità immobiliari in cui viene esercitata l'attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;
  - a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
- B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in Istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'art. 4 della succitata legge n. 431/98;
- C) nella misura del 9,0 per mille:

- c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all'1 gennaio 2007. In caso di soggetto passivo persona fisica l'aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest'ultima resta soggetta all'aliquota del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica all'unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a coniuge, parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille. L'aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l'aliquota ordinaria;
- c2) per le aree fabbricabili;
- D) nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dell'Ater di Roma, regolarmente assegnate; per dette unità immobiliari trova applicazione la detrazione di Euro 103,29 di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/92;
- E) le aliquote di cui ai punti a8) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locatate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti all'1 gennaio 2007 in regime di proroga.  
 Le aliquote di cui al punto a8), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell'abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l'unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell'abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l'aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell'alloggio.  
 Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a7), a8), B e C il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 30 giugno 2008 ovvero entro il 31 ottobre 2008 nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis comma 1, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.  
 I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all'aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l'aliquota ordinaria.  
 La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 19, comma 3, del Regolamento I.C.I., salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.  
 La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d'imposizione.  
 La comunicazione non deve, pertanto, essere ripresentata se riguarda unità immobiliari già oggetto di analoga agevolazione per l'anno 2006 o per anni precedenti, i cui requisiti di agevolazione persistono per l'anno 2007;
- F) nella misura dell'1 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo in possesso di uno dei requisiti e condizioni di cui al punto 2 ed il cui reddito complessivo annuo del nucleo familiare, relativo all'anno d'imposta precedente a quello di applicazione della suddetta aliquota, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1 di cui al successivo punto 5, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare stesso. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, secondo i criteri di cui al successivo punto 5.
- 2) di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 154,94 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri, in aggiunta al rispetto dei limiti di reddito di cui al successivo punto 5), il possesso di uno dei requisiti indicati di seguito:

- a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D. Lgs.181/2000 al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta I.C.I.;
- b) presenza al 1° gennaio dell'anno di applicazione di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
- c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
- d) presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età;
- e) presenza di uno o più figli minori;
- f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n° 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

Le condizioni di cui ai punti a), b), c) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate ai sensi di legge. Non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n° 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell'anno d'imposta.

In tutti i casi i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

- g) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- h) che non venga effettuata locazione di parte dell'abitazione oggetto dell'imposta.

Ai fini di cui al precedente punto 1, lett F, e del presente punto 2:

- a) non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap;
- b) per nucleo familiare si intende quello che convive nell'immobile oggetto dell'imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia.

- 3) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.14 bis del Regolamento I.C.I., dichiarando su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione comunale il possesso dei requisiti di cui al punto 2, contenente altresì le seguenti informazioni:

- a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell'ulteriore detrazione;
- b) l'elenco dei componenti il nucleo familiare, con l'indicazione del rispettivo codice fiscale;
- c) l'indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera f);
- d) l'ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 5.

Tale comunicazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi indicati al punto 2 alle lettere a) b) c).

Per i casi indicati al punto 2 lettera f) dovrà essere allegata idonea certificazione.

- 4) La mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 4, del citato Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta;
- 5) I limiti di reddito complessivo annuo del nucleo familiare, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota di cui al punto 1), lettera F) e dell'ulteriore detrazione di cui al punto 2), determinati come sommatoria dei redditi complessivi individuali, sono riportati nella Tabella 1 che segue. Il reddito complessivo annuo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all'anno d'imposta precedente quello di applicazione dei benefici di cui al punto 1), lettera F), e al punto 2) ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili ma al lordo della deduzione per assicurare la progressività del prelievo fiscale e della deduzione per oneri di famiglia di cui all'art. 12 del Testo Unico delle Imposte Dirette approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917 e successive modificazioni inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

**Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'ulteriore detrazione di 154,94 e dell'aliquota dell'1 per mille**

Numero componenti nucleo familiare	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40
più di 6 componenti	+€ 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40

6) di riconoscere una ulteriore detrazione d'imposta a titolo di I.C.I. di Euro 90,00 da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,29, già prevista per le abitazioni principali e fino a concorrenza dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto (cat. C/6) ed una cantina o soffitta (cat. C/2), ai soggetti passivi del tributo per i quali il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, non supera l'importo di Euro 9.300,00 (novemilatrecento/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo punto 7). Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello previsto al precedente punto 2. Per usufruire del beneficio in questione devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo I.C.I., compreso il possessore dell'appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- b) per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato decreto legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera c);

- c) i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 Euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.

7) Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al punto precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109:

- a) Euro 4.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani, che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
- b) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
- c) Euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani che alla data del 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta non abbiano già compiuto il 31° anno di età, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili tra loro. La detrazione di cui alla lettera a) non è cumulabile con le altre.

Si riportano, per maggior chiarezza, i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

8) Per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione di cui al punto 6), unitamente all'aliquota ridotta di cui alla lettera F) del punto 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno 2008 la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati, e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato d.lgs. 109/98, nonché la comunicazione, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione comunale, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al punto 6) e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al punto 7). La dichiarazione sostitutiva unica e la comunicazione a corredo della richiesta di ulteriore detrazione possono essere presentate gratuitamente anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bordoni, Cavallari, Ghera, Gramazio, Marchi, Marsilio, Piccolo, Pomarici e Quarzo.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Cavallari, Cirinnà, Cochi, Coratti, De Bosi, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Ghera, Giulioli, Gramazio, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piccolo, Piva, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rossin, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 54.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. SCIORILLI



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**22 marzo 2007.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....